

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 209/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 151/CGF – RIUNIONE DEL 19 MARZO 2009

1° Collegio composto dai Signori:

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Prof. Alfonso Celotto, Avv. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL’ORVIETANA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CIANI ANDREA SEGUITO GARA ARMANDO PICCHI/ORVIETANA DELL’1.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 4.3.2009)

La società Orvietana Calcio S.r.l. ha proposto, in data 11.3.2009, reclamo in appello avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata con il Com. Uff. n. 116 del 4.3.2009.

In tale reclamo si adduceva che, in occasione della gara del Campionato di Serie D Armando Picchi - Orvietana, disputatasi in data 1.3.2009, e terminata con il risultato di 2 a 0 a favore della Armando Picchi, il calciatore Ciani Andrea veniva espulso dal Direttore di gara, signor Marco Bellotti, per comportamento antisportivo nei confronti di un avversario e successive frasi irrispettose ed ingiuriose rivolte nei confronti del Direttore di gara.

In considerazione di tale espulsione, il Giudice Sportivo comminava, a carico del calciatore Andrea Ciani, la sanzione della squalifica per 4 gare effettive.

La società Orvietana Calcio S.r.l. ha sporto reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale avverso tale decisione, asserendo in fatto che il calciatore Andrea Ciani non abbia mai pronunciato frasi ingiuriose nei confronti del Direttore di gara, ed affermando in diritto che la sanzione edittale minima applicabile per le ipotesi di condotta gravemente antisportiva e di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara comporta la squalifica del calciatore per 2 giornate di campionato.

In considerazione di quanto sopra, nel reclamo in oggetto la società Orvietana Calcio S.r.l. ha chiesto a questa Corte di Giustizia Federale la riduzione delle giornate di squalifica comminate al signor Andrea Ciani.

Codesta Corte di Giustizia Federale, tenuto conto della condotta antisportiva tenuta nei confronti dell'avversario, valutato l'unico contesto nel quale sono state proferite le espressioni ingiuriose ed irrispettose nei confronti del Direttore di gara ed in considerazione del fatto che l'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S. dispone come sanzione minima la squalifica per 2 giornate nel caso di condotta antisportiva nonché in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara,

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'Orvietana Calcio S.r.l. di Orvieto (Terni), ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Ciani Andrea per 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2) RICORSO DELL'U.S. CASTROVILLARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALC. RUGGIERO ANTONIO SEGUITO GARA TRAPANI/CASTROVILLARI DEL 08.03.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 121 del 11.03.2009)

La U.S. Castrovillari Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con la quale, in relazione alla gara contro il Trapani disputatasi in data 8.3.2009, era stata inflitta la squalifica per 3 gare al calciatore Ruggiero Antonio “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al petto senza tuttavia cagionare danni fisici” ai sensi dell'art.19 comma 4 lett. b) C.G.S..

A sostegno dell'impugnazione diretta a ottenere l'annullamento della squalifica o, in subordine, una riduzione della sanzione la ricorrente ha sostenuto che il calciatore avversario avrebbe simulato il colpo ricevuto, come si evincerebbe dalle foto allegate al ricorso.

Il ricorso è infondato alla luce del referto arbitrale e va pertanto confermato il provvedimento assunto dal Giudice sportivo, non rilevando la documentazione fotografica prodotta.

Infatti, così come puntualmente osservato dal Giudice Sportivo, nella fattispecie appare essere stata consumata una condotta che integra gli estremi di una violenza consumata e che come tale comporta, in applicazione del principio normativo sopra richiamato, la sanzione comminata; apparendo, alla luce appunto del referto arbitrale, del tutto inidonee le prospettazioni della parte ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Castrovillari Calcio di Castrovillari (Cosenza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL'A.C. MACERATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALC. BIAGIOLI DIEGO SEGUITO GARA MACERATESE/TOLENTINO DEL 01.03.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 121 del 11.03.2009)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, letto il ricorso osserva che con reclamo dell'11.3.2009, la A.C. Maceratese ha impugnato il provvedimento sanzionatorio con il quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha inflitto la squalifica per 5 gare al calciatore Biagioli Diego “per atto violento nei confronti di un avversario, e comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti dell'Arbitro alla notifica del provvedimento disciplinare”.

La società ricorrente, attraverso gli scritti difensivi, pur censurando, in parte, il comportamento tenuto dal proprio tesserato, ha chiesto una riduzione della squalifica.

Le motivazioni di tale richiesta sono fondate sul presupposto che il comportamento posto in essere dal Biagioli nei confronti di un avversario vada interpretato come gesto di stizza e non certo di atto violento e che le espressioni rivolte al Direttore di gara non hanno avuto carattere minaccioso, ma sono state la conseguenza del nervosismo dovuto per l'espulsione.

Il reclamo non è meritevole di accoglimento

I fatti di cui alle decisioni disciplinari emesse dal giudice di prime cure sono descritti con chiarezza dal Direttore di gara sul proprio rapporto, atto munito di fede probatoria privilegiata ai sensi di legge.

L'aver assunto il Biagioli un comportamento violento nei confronti di un avversario e aver proferito frasi ingiuriose e minacciose all'indirizzo dell'arbitro integra la fattispecie di cui all'art. 19 comma 4 lett. b) ed a) C.G.S., che determina l'applicazione della sanzione minima della squalifica per 5 gare effettive.

La misura minima della pena edittalmente prevista è pertanto insuscettibile di riduzione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Maceratese di Macerata e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Maurizio Greco

Publicato in Roma il 27 Maggio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete